



CONVENZIONE

tra

il **Parco Archeologico di Pompei (MiC)**, codice fiscale 90083400631, indirizzo di posta elettronica certificata pa-pompei@pec.cultura.gov.it, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, Dr. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica in Pompei, alla Via Plinio 26, da ora anche solo Parco,

e

la **Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud**, codice fiscale 06322711216, indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.aslnapoli3sud.it, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Giuseppe Russo, domiciliato per la carica in Torre del Greco, alla Via Marconi 66, da ora anche ASL Napoli 3 Sud o solo ASL,

di seguito denominate anche le Parti.

Premesso che:

- ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MiC che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- la ASL Napoli 3 Sud è un Ente Pubblico, dotato di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, deputato alla erogazione di servizi sanitari in quanto facente parte del Servizio Sanitario Nazionale;
- la ASL Napoli 3 Sud ha la competenza, per il territorio di riferimento, sul servizio 118 di emergenza sanitaria;
- il Servizio di Emergenza Territoriale 118, per effetto del DPR 27 marzo 1992 e successivo Atto di Intesa Stato-Regioni dell'11 aprile 1996, ha assunto la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera;

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. che ha riordinato la disciplina in materia sanitaria;
- la Legge 241/90 la quale, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il DPCM 29/11/2001 che ha definito i "Livelli Essenziali di Assistenza";

- l'Accordo sulle "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate" nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/9/CR8C/C7 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il Piano della Regione Campania di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 DECRETO n. 33 del 17/05/2016 che ha disciplinato la rete territoriale Emergenza-Urgenza e il sistema 118;
- il Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute e delle politiche sociali e socio-economiche n. 77 del 19 aprile 2017, con il quale la Regione Campania ha recepito l'Accordo "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate";
- il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Vista, altresì, la legge 12 novembre 2015 n. 182, recante "Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali", la quale ha considerato "servizi essenziali" l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;

Considerato che:

- il Parco Archeologico di Pompei presenta un'estensione di oltre 40 ettari con una morfologia del territorio ed una viabilità interna tali da non rendere agevoli le operazioni di soccorso sanitario, in particolare quelle di emergenza 118;
- a ciò si aggiunge il fatto che il Parco accoglie mediamente un numero di oltre 4 milioni di visitatori annui, con una media giornaliera paragonabile ad un evento "che richiama rilevanti quantità di visitatori in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- il mantenimento di un punto di stazionamento del personale 118 della ASL Napoli 3 Sud all'interno del sito, già attivo in forza di precedenti convenzioni, continuerebbe a garantire una assistenza immediata in loco con un soccorso sanitario tempestivo ed efficace, essendo l'unico servizio in grado di reclutare ed immettere in via esclusiva, i pazienti nelle reti tempo-dipendenti (Rete Ima regionale, Rete Trauma, Rete per la Frattura di femore);
- il mantenimento di un punto di stazionamento 118 in situ permette la presa in carico immediata dei pazienti e la riduzione dei tempi di attesa dell'intervento, molte volte deleteri per la vita stessa del paziente. Inoltre, garantisce la certificazione legale delle prestazioni rese, ivi compresa la refertazione legale da inviare alle autorità giudiziarie;
- il Parco Archeologico di Pompei ha tenuto conto del parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (prot. n. 13096 del 25 settembre 2017) la quale si è espressa positivamente in merito all'affidamento all'ASL Napoli 3 Sud, previo accordo di cooperazione ex art. 15 L. 241/90, del servizio di primo soccorso e di trasporto sanitario, considerato che alla stessa compete in via esclusiva "la gestione ed il coordinamento di detti servizi e che siffatto affidamento potrebbe garantire un vantaggio in termini qualitativi degli stessi";

Valutata la garanzia dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, che costituiscono, insieme alla valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali, compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

Considerato, ancora, che:

- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;

- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, volte al miglioramento delle condizioni di fruizione dell'offerta culturale nel rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, quale quelli alla vita e salute pubblica;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlate di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti, secondo le proprie competenze;
- la presente Convenzione configura un modello organizzativo, fra il Parco Archeologico di Pompei e la ASL Napoli 3 Sud, volta al miglioramento delle condizioni di fruizione dell'offerta culturale nel rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, quale quelli alla vita e salute pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana di attuazione (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici favoriscono forme di cooperazione volte al perseguimento di obiettivi di interesse comune (art. 7, comma 4, lettera d, D.lgs. n. 36 del 2023);
- in base alle indicate discipline (europea e italiana) *«La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione »* (art. 7, co. 4°, d.lgs. n. 36 del 2023);
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), con Determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi (cfr. anche delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017);
- il presente accordo convenzionale concorre a garantire interessi pubblici comuni con una divisione dei compiti e delle responsabilità e realizza una sinergica convergenza su attività di interesse comune pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna Amministrazione;
- tra le Parti, fin dall'anno 2017, sono già stati in precedenza sottoscritti analoghi accordi di collaborazione, via via rinnovati nel tempo, finalizzati ad una assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco Archeologico di Pompei;
- le Parti, alla luce dell'esperienza positiva dei precedenti anni di collaborazione, intendono rinnovare espressamente la propria cooperazione;
- il RUP per conto del Parco Archeologico di Pompei ha verificato l'imputazione della spesa per l'anno 2026;

tanto premesso, visto, considerato e valutato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse sono patto e formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 (Natura della collaborazione e finalità)

Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione finalizzate, nell'ambito delle proprie, rispettive, attività istituzionali, a garantire una assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco Archeologico di Pompei, attraverso il servizio di primo soccorso e di trasporto sanitario. A tal fine la ASL Napoli 3 Sud garantisce, **a far data dal 1° luglio 2026**, il mantenimento di un punto di stazionamento del personale 118, cd. "Punto di primo intervento" (PPI), all'interno dell'area archeologica di Pompei, che contempli la presenza di: una unità medica in possesso dell'Attestato di Idoneità Regionale all'Emergenza Territoriale, una unità con qualifica di CPS Infermiere e una unità con qualifica di soccorritore, tutti, esperti di Area di Emergenza ed in possesso di attestato BLS, con la costituzione, quindi, di una équipe di soccorso sanitario in Emergenza-Urgenza completa, sia nella costituzione numerica che nei requisiti.

Per i soli mesi di luglio, agosto, in ragione dello specifico incremento del numero dei visitatori che si verifica abitualmente nel periodo estivo, al personale previsto al capoverso precedente (una unità medica, una unità con qualifica di CPS Infermiere e una unità con qualifica di soccorritore) dovranno aggiungersi una ulteriore unità con qualifica di CPS Infermiere e una ulteriore unità con qualifica di soccorritore.

ART. 3 (Modalità della collaborazione ed emergenza sanitaria)

Al fine di garantire la pianificazione del soccorso, la ASL Napoli 3 Sud, in collaborazione col Parco, elaborerà entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, un Piano di soccorso sanitario, eventualmente confermando il Piano già redatto in conseguenza della precedente convenzione.

Lo stesso prevederà un piano di intervento che tenga conto degli aspetti relativi alla logistica e tattica nel dispiegamento delle proprie risorse, attraverso una analisi del rischio e la mitigazione dello stesso, in particolare, per ciò che concerne le vie di accesso per le ambulanze, con rispettive vie di fuga e, in via straordinaria, la previsione di percorsi e procedure per eventi occasionali.

La compilazione del piano di prevenzione e soccorso viene predisposto sulla base della normativa vigente.

Il Parco Archeologico di Pompei garantisce e concede in uso gli spazi, all'interno del Parco stesso, per la collocazione del punto di stazionamento. Siffatti spazi potranno subire variazioni nel corso del rapporto contrattuale.

La ASL Napoli 3 Sud garantisce, anche per il tramite della Centrale Operativa Napoli Est, che interviene sulla valutazione dei criteri di accreditamento/autorizzazione regionale, gli standard formativi e di certificazione del proprio personale, i requisiti dei mezzi di soccorso, la conformità dei dispositivi elettromedicali così come sancito dal Decreto Dirigenziale n. 77 del 19 aprile 2017 che recepisce l'Accordo Stato-Regioni, siglato in data 05 agosto 2014 dalla Conferenza Unificata.

La ASL Napoli 3 Sud garantisce l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 **durante l'orario di apertura dell'area archeologica ai visitatori** e precisamente, salvo diversa determinazione del Parco, nel periodo estivo, dal 1° aprile al 15 ottobre, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e, nel periodo invernale, dal 1° novembre al 15 marzo, dalle ore 09.00 alle ore 17.00.

Il servizio sarà espletato sia presso le postazioni dedicate (Primo Intervento -PPI) che a chiamata, su linea telefonica dedicata, in tutto il perimetro dell'area archeologica.

La équipe sanitaria, ivi presente, si farà carico dello spostamento del paziente dal luogo di intervento (in caso di chiamata di soccorso in luoghi all'interno dell'area archeologica e distanti dalla sede del PPI - Punto di Primo Intervento) e del trasferimento del paziente, ove necessario, fino al mezzo di trasporto per l'eventuale mobilitazione ed ospedalizzazione.

La fornitura dei farmaci e dei presidi occorrenti per tale attività sono a totale carico della ASL Napoli 3 Sud, così come lo smaltimento dei rifiuti che sarà a cura del Servizio 118.

ART. 4 (Modalità di effettuazione del soccorso)

Il paziente soccorso, quando necessario, sarà inserito nei percorsi diagnostico-terapeutici già presenti nella ASL Napoli 3 Sud (frattura di femore, infarto del miocardio, trauma, etc.), con accesso diretto al presidio ospedaliero più idoneo per il trattamento sanitario (entro 48 ore secondo i correnti protocolli internazionali), con particolare riferimento alle Reti Tempo Dipendenti.

Stessa modalità operativa sarà seguita in caso di avvio di ulteriori percorsi diagnostico-terapeutici o Reti Regionali per il trattamento di altre patologie tempo-dipendenti.

La ASL Napoli 3 Sud fornisce al personale presente alla postazione i registri di prestazione con numerazione progressiva e provvederà alla loro compilazione e custodia.

Sarà cura della Centrale Operativa del 118 rilasciare attestazioni agli aventi diritto in merito agli interventi effettuati.

La ASL garantisce lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle sedi e/o nelle postazioni utilizzate dal personale sanitario della stessa Azienda.

Art. 5 (Rimborso Spese)

Il Parco Archeologico di Pompei riconosce alla ASL un parziale rimborso delle sole spese effettivamente sostenute relativamente alle attività preliminarmente concordate, per l'impiego dei propri mezzi e del proprio personale e/o per le spese aggiuntive sostenute. È escluso il pagamento di corrispettivi comprensivi di un margine di guadagno, in qualsivoglia misura.

Non saranno in nessun caso addebitate al Parco Archeologico voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate.

Il Parco rimborserà le spese effettivamente sostenute, che dovranno essere rendicontate in un elenco contenente il riferimento ai giustificativi di spesa, da allegare. In particolare, il Parco rimborserà la ASL Napoli 3 Sud, per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione: € 80,00 per medico/ora, lordi; € 50,00 per infermiere professionale/ora, lordi; € 30,00 per soccorritore/ora, lordi.

L'orario di servizio del personale 118 sarà effettuato nel rispetto della legge 161/2014.

Il Parco Archeologico rimborserà alla ASL il costo del personale impegnato nelle attività di cui alla presente convenzione in base alle ore di effettiva presenza e sulla base di una rendicontazione bimestrale dettagliata presentata dall'ASL e organizzata secondo il modello "Registro delle attività" e "Timesheet".

Il registro delle attività conterrà il resoconto delle attività svolte giornalmente e il timesheet, l'elencazione delle presenze giornaliere e l'orario di permanenza nel sito del personale ASL impiegato. Entrambi i documenti saranno redatti a cura del responsabile della Centrale del 118 e firmati dal personale impiegato e, bimestralmente, presentati al Parco Archeologico di Pompei.

Presso la sede del Parco sarà tenuto, per conto della ASL, un registro di rilevazione della presenza del personale impiegato contenente i nominativi e l'orario di permanenza nel sito. I tempi di percorrenza necessari per raggiungere il sito archeologico e quelli necessari al rispettivo ritorno non saranno contabilizzati. Il personale medico in servizio annoterà, inoltre, in un registro elettronico le date progressive dei referti medici con l'indicazione del nominativo del paziente e la tipologia di intervento eseguito.

In particolare, al fine della rendicontazione della spesa relativa alla retribuzione di personale non dipendente per la gestione della convenzione, è necessario allegare la seguente documentazione giustificativa:

- copia conforme delle lettere di incarico sottoscritte dalle parti interessate, contenenti i seguenti elementi: riferimento alla convenzione, durata dell'incarico, indicazione del compenso orario e ore totali dell'incarico, contenuti, obiettivi del lavoro svolto;
- copia conforme dei giustificativi di spesa (busta paga, fatture o notule) con indicazione della convenzione e del periodo di riferimento. Il primo pagamento sarà erogato anche in mancanza dei documenti quietanzati. Preventivamente alla erogazione del secondo pagamento la ASL dovrà consegnare anche i documenti di spesa quietanzati relativi al primo pagamento;
- timesheet mensile di ogni operatore coinvolto, con indicazione del relativo periodo di tempo dedicato giornalmente allo svolgimento delle attività in convenzione e della descrizione dettagliata della attività svolta. Il timesheet deve essere timbrato e firmato dal RUP della ASL;
- relazione sull'attività svolta da parte del responsabile della presente convenzione per la ASL Napoli 3 Sud.

Al personale dipendente della ASL non è possibile affidare incarichi forfettari. L'importo totale dell'incarico deve corrispondere al numero di ore attestato dal registro di firma delle presenze e alla relazione di attività del responsabile del procedimento incaricato di coordinare o gestire le attività.

È cura del Parco, tramite il responsabile della presente convenzione, verificare la rendicontazione presentata e la rispondenza della stessa alle ore effettivamente prestate. Oltre il citato personale del 118 allocato nel punto di stazionamento, il Parco non assume alcun onere di rimborso nei confronti di altro

personale e/o collaboratori ASL. Il resoconto bimestrale delle ore effettuate sarà stilato dalla Centrale Operativa del 118 ed inoltrato alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria della ASL Napoli 3 Sud, per il calcolo della lista delle spese sostenute e la successiva produzione del documento di rendicontazione (privo di IVA, in quanto trattasi di accordo sinallagmatico ai sensi dell'art. 15 L. 241/90) che sarà inviato al Parco Archeologico di Pompei a mezzo PEC sul Codice Univoco Ufficio (CUU) KTF671.

Art. 6 (Assicurazioni-Responsabilità)

La ASL garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale/collaboratori partecipanti alle attività oggetto della presente convenzione.

La ASL Napoli 3 Sud solleva da ogni responsabilità il Parco Archeologico, manlevando lo stesso da ogni richiesta di risarcimento danni avanzata da Enti competenti e/o da terzi, per qualunque titolo derivante o connesso all'esecuzione della presente convenzione, compresi i danni a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e al personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al Parco Archeologico conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili. Il Parco resta esentato da qualsivoglia responsabilità, anche, relativamente alle modalità di espletamento delle attività in convenzione e di attuazione dei relativi protocolli.

La ASL, in attuazione della presente convenzione, adotterà ogni precauzione necessaria per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi cagionati da propri collaboratori o da terzi da essa incaricati.

Art. 7 (Controllo e gestione delle attività)

La ASL Napoli 3 Sud ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di qualità, efficienza, economicità e efficacia nella gestione delle attività, nel rispetto di quanto concordato tra le Parti, ferma restando la sua responsabilità, a ogni effetto, nei confronti del Parco Archeologico di Pompei.

La ASL Napoli 3 Sud svolge le attività nel pieno rispetto delle vigenti normative generali e di settore, con particolare riferimento a quelle in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori, per mezzo di personale e strutture che le Parti riconoscono essere in possesso degli specifici e qualificati profili professionali di legge. Il Parco Archeologico di Pompei si riserva il diritto di controllare in ogni momento che la gestione delle attività avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente. La ASL Napoli 3 Sud fornisce tutte le informazioni richieste, consente visite, ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Qualunque danno, ammenda o sanzione derivante dall'esecuzione delle attività in convenzione è interamente a carico della ASL Napoli 3 Sud, che ne risponde verso il Parco Archeologico e verso i terzi, quand'anche il danno o ammenda sia causato dai suoi fornitori o subappaltatori.

E' onere della ASL, che a tal fine manleva il Parco da ogni connessa responsabilità, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 (Durata della convenzione e recesso)

La presente convenzione ha la durata di 6 mesi a far data dal 1° luglio 2026 ed è prorogabile solo ed esclusivamente mediante sottoscrizione di nuova convenzione.

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di almeno sessanta giorni, da comunicarsi per iscritto via posta elettronica certificata. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

In caso di recesso della ASL, la ASL stessa, al fine di assicurare la continuazione delle attività ed evitarne una brusca interruzione, si impegna a garantire, su richiesta del Parco, la prosecuzione delle stesse sino all'individuazione di un nuovo contraente e comunque non oltre sei mesi dalla data di comunicazione del recesso.

Art. 9 (Responsabili della convenzione)

Il responsabile della presente convenzione per il Parco Archeologico di Pompei è il funzionario Avv. Marco Rovito.

Il responsabile del procedimento/responsabile per la operatività della presente convenzione per la ASL Napoli 3 Sud è il Direttore pro tempore della U.O.S.D. Sistema 118 - Centrale Operativa 118 Napoli Est, attualmente, Dr. Salvatore Criscuolo.

Art.10 (Risoluzione)

La presente convenzione si intende risolta, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previo invito ad adempiere nel termine di quindici giorni inviato via posta elettronica certificata e rimasto inevaso, nei seguenti casi:

- per ritardi o interruzioni delle attività e/o per la carenza degli standard qualitativi nella gestione delle attività stesse, imputabili alla ASL Napoli 3 Sud;
- per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge, imputabili a dolo o colpa grave della ASL Napoli 3 Sud;
- nel caso in cui il Parco non garantisca più l'utilizzo di idonei spazi/locali come indicati al precedente art. 3.

Art. 11 (Foro competente)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Napoli quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione.

Art. 12 (Trattamento dati personali)

In conformità al GDPR 679/2016, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle Parti stesse e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e/o non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.

Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo le stesse hanno diritto di riconoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR 679/2016.

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati in relazione agli adempimenti precipuamente connessi con la presente convenzione (D.lgs. 101/2018).

Art. 13 (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla vigente normativa in materia, nonché al Codice Civile.

Art. 14 (Registrazione)

La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale dalle Parti in maniera asincrona, sarà registrata solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

In data dell'ultima sottoscrizione apposta digitalmente.

Per la ASL Napoli 3 Sud
Dr. Giuseppe Russo*

Per il Parco Archeologico di Pompei
Dr. Gabriel Zuchtriegel *

A norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano che il contenuto del presente contratto è stato frutto di intense trattative e sono consapevoli degli effetti e delle conseguenze da esso scaturenti, così da

Cet.

approvare specificamente le clausole contenute nei patti di cui agli articoli: Art. 1 (Premesse), Art. 2 (Natura della collaborazione e finalità), Art. 3 (Modalità della collaborazione ed emergenza sanitaria), Art. 4 (Modalità di effettuazione del soccorso), Art. 5 (Rimborso Spese), Art. 6 (Assicurazioni-Responsabilità), Art. 7 (Controllo e gestione delle attività), Art. 8 (Durata della convenzione e recesso), Art. 9 (Responsabili della convenzione), Art.10 (Risoluzione), Art. 11 (Foro competente), Art. 12 (Trattamento dati personali), Art. 13 (Norme applicabili), Art. 14 (Registrazione).

Per la ASL Napoli 3 Sud
Dr. Giuseppe Russo*

Per il Parco Archeologico di Pompei
Dr. Gabriel Zuchtriegel *

** Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate*